

**REGOLAMENTO (UE) N. 912/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 23 luglio 2014**

**che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la  
risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione  
europea è parte**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell'elenco delle materie attinenti alla politica commerciale comune. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha competenza esclusiva riguardo alla politica commerciale comune e può essere parte di accordi internazionali contenenti disposizioni sugli investimenti diretti esteri.
- (2) Gli accordi che prevedono la protezione degli investimenti possono comprendere un meccanismo per la risoluzione delle controversie investitore-Stato che permette agli investitori dei paesi terzi di intentare un'azione contro lo Stato sul cui territorio hanno effettuato gli investimenti. Un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato può concludersi con la concessione di un risarcimento pecuniario. Inoltre, procedimenti di questo tipo comportano inevitabilmente costi rilevanti di gestione dell'arbitrato così come spese di difesa.
- (3) La responsabilità internazionale per un trattamento oggetto di un procedimento di risoluzione delle controversie è determinata sulla base della ripartizione di competenze tra l'Unione e gli Stati membri. Di conseguenza, spetta in via di principio all'Unione la responsabilità della difesa nei procedimenti aventi per oggetto la violazione di regole di un accordo che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento in questione sia messo in atto dall'Unione o da uno Stato membro.
- (4) È opportuno che gli accordi conclusi dall'Unione offrano agli investitori stranieri lo stesso elevato livello di protezione che il diritto dell'Unione e i principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri garantiscono agli investitori all'interno dell'Unione, ma non superiore. Gli accordi conclusi dall'Unione dovrebbero assicurare che i poteri legislativi e il diritto a regolamentare dell'Unione siano rispettati e salvaguardati.
- (5) Se la responsabilità internazionale per il trattamento messo in atto è dell'Unione in quanto entità dotata di personalità giuridica, essa è tenuta, in base al diritto internazionale, al pagamento del risarcimento e delle spese di giudizio in ogni controversia. Una condanna al risarcimento può tuttavia intervenire sia nel caso di un trattamento messo in atto dall'Unione, sia nel caso di un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Non sarebbe quindi equo porre a carico del bilancio dell'Unione il pagamento dei risarcimenti e dei costi dell'arbitrato quando il trattamento è stato messo in atto da uno Stato membro, tranne nel caso in cui il trattamento in questione sia prescritto dal diritto dell'Unione. È di conseguenza necessario ripartire la responsabilità finanziaria, secondo il diritto dell'Unione, tra l'Unione stessa e lo Stato membro responsabile del trattamento messo in atto sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

